

prezioso contributo alla sicurezza dello Stato ».

INSABATO. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo di parlare, diciamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio che, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*), lire 5,800,000.

Capitolo 2. Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante (di ruolo o supplente) e di segreteria, dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale (*Spese fisse*), lire 19,000,000.

Capitolo 3. Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale — Retribuzioni, lire 160,000.

Capitolo 4. Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per Commissioni, Consigli e Comitati e per servizio dei gabinetti delle Loro Eccellenze il ministro ed i sottosegretari di Stato, lire 1,910,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 378,000.

Capitolo 6. Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite a lavori o studi, o richieste di presentazioni per i servizi dipendenti dal Ministero della economia nazionale, lire 10,000.

Capitolo 7. Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 101,200.

Capitolo 8. Fitto di locali e canoni d'acqua — Manutenzione di locali, lire 365,000.

Capitolo 9. Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca, lire 47,500.

Capitolo 10. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 11. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,800.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 29,000.

*Pensioni ed indennità*. — Capitolo 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 6,000,000.

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dallo articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 31,500.

Capitolo 16. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

*Agricoltura*. — I. — *Affari generali*. — Capitolo 17. Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'Ufficio internazionale del vino in Parigi, lire 25,000.

Capitolo 18. Spese occorrenti per le commassazioni agrarie, per memoria.

II. *Coltivazioni, industrie e difese agrarie, irrigazioni*. — Capitolo 19. Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ed enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse, lire 400,000.

Capitolo 20. Esperienze agrarie, acclimazioni, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane — Sussidi ad associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le colture suddette — Spese di cui all'articolo 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313 per intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, lire 4,000,000.

Capitolo 21. Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600), lire 500,000.

Capitolo 22. Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta, lire 80,000.

Capitolo 23. Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti, lire 50,000.

Capitolo 24. Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio — Concorso ad enti che danno opera a